N. R.G. 5355 /2017

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nel procedimento sommario iscritto al n. r.g. **5355/2017** promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] in virtù di procura alle liti allegata al ricorso *ex* art. 702 *bis* c.p.c.;

ricorrente

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 13.11.2017;

resistente

Il Giudice dott. Manuela Cortelloni,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/07/2019,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(artt. 702 *bis*, 702 *ter* c.p.c.)

1. *Parte_1* adiva l'intestato Tribunale affinchè l' *Controparte_1* *[...]* venisse condannata al risarcimento dei danni dalla medesima subiti così come sarebbero stati dimostrati in corso di causa;
2. la ricorrente deduceva come, in data 2.01.2014, avesse effettuato un accesso al Pronto Soccorso del [redacted] di *CP_1* avendo febbre serotina oltre 38° e sudorazione notturna associata a sintomatologia gastroenterica, dai primi giorni del mese di dicembre; alla medesima veniva riscontrata un'infezione da EBV, oltre ad alterazioni del profilo ematologico ed un quadro sospetto di spondilidiscite; per tali ragioni, veniva sottoposta a innumerevoli accertamenti, anche invasivi, in funzione dei quali effettuava diversi accessi ospedalieri, per l'esecuzione di prelievi ematici e di esami con somministrazione di mezzi di contrasto; in data 10.5.2014, le veniva diagnosticata un'*"epatite cronica in pregressa acuta HCV positiva genotipo 1b"*; tale infezione – secondo la prospettazione della ricorrente - è da ritenersi di indubbia origine nosocomiale, essendo stata contratta in occasione di dette visite ed accertamenti, in conseguenza della quale subiva un pregiudizio alla salute del quale chiede l'integrale risarcimento del danno;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-793

3. L' *Controparte_1* costituendosi nel procedimento, contestava la responsabilità alla stessa ascritta, con particolare riferimento al nesso di causalità, fra i citati accessi ospedalieri ed il virus contratto dalla paziente, ritenuto insussistente;
4. Il procedimento veniva istruito mediante CTU medico – legale collegiale;
5. Ciò premesso, si rileva come sia stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità dell'azione, *ex* art. 8 Legge 8 marzo 2017 n.24;
6. Nel merito, la CTU espletata – che si ritiene completa e congrua, in quanto elaborata congiuntamente dal dott. *Per_1* Specialista Infettivologo e dal dott. *Per_2* Specialista Medico – Legale, in modo completo ed approfondito – ha essenzialmente accertato quanto segue: a) alla luce della documentazione medica agli atti, è dato affermare che la ricorrente, sino al mese di marzo 2014, fosse sicuramente sieronegativa per HCV, così come dimostrato dagli esami ematici eseguiti in tale periodo; b), ancora, risulta *per tabulas* come la ricorrente, nei sei mesi precedenti alla comparsa dell'infezione epatica acuta, fu sottoposta a diversi accertamenti ospedalieri (finalizzati, come già detto, all'esecuzione di prelievi, indagini radiologiche con mdc, biopsia osteomidollare), eseguiti presso il [redacted] di *CP_1* c) *"all'epoca della sintomatologia acuta (primi giorni di maggio 2014) la ricerca degli anticorpi risultò dubbia con associata elevata viremia; si può quindi affermare con ragionevole certezza che si trattò di un'infezione acuta acquisita nelle 4 – 8 settimane precedenti"* – (cfr. pg. 28 CTU); d) si deve pertanto concludere che la ricorrente ha con ogni probabilità contratto l'infezione tra i primi giorni di marzo ed di aprile 2014 in occasione dell'esecuzione di una delle manovre invasiva eseguite in Ospedale – (i prelievi ematici del 6.3.2014 e del 25.3.2014, la biopsia osteomidollare del 27.3.2014, la PET con iniezione di fluorodesossiglucosio del 3.4.2014) - anche tenuto conto che non emergono e non sono state indicate in modo puntuale delle altre e concorrenti occasioni di contagio[1]; e) tale infezione, inizialmente cronicizzata, fu sottoposta a trattamento antivirale, dal mese di luglio al mese di ottobre 2017, ottenendo una risposta virologica sostenuta e l'eradicazione definitiva del virus epatico;
7. Quanto al *danno non patrimoniale* subito da parte ricorrente – *sub* specie danno biologico – la CTU medica ha accertato la sussistenza di un danno biologico permanente nella misura del 6 – 7%, di un danno da invalidità temporanea al 100% per sei giorni (pari al periodo di ricovero per epatite acuta), un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% per quindici

[1] Così anche il CTP dott. *Per_3* che ha così precisato: *"parimenti, va sottolineato come nel medesimo periodo si possano escludere tutte le altre potenziali cause di contagio per epatite da HCV quali interventi odontoiatrici, podologo, tatuaggi, contatto occasionale con sangue, trasmissione sessuale (il marito della signora è negativo per HCV)…"* – cfr. pg. 16 CTU;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-793

giorni (relativa alla fase di *post* – dimissione a seguito del ricovero per epatite acuta), un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale al 10 – 15% per circa sei mesi (per controlli e terapia eradicante l'infezione);

8. Con particolare riferimento alla quantificazione del danno biologico permanente si richiama quanto motivato dal CTU – a pg. 34 relazione peritale – ove si è così espresso: "*sulla base di quanto fin qui richiamato si evince chiaramente come i casi di epatopatia cronica con negatività laboratoristica e negatività di una clinica specifica per alterazioni epatiche debba essere stimata in misura inferiore al 10%. Fermo restando quanto indicato finora, alla luce delle risultanze peritali, il danno biologico permanente riconducibile agli esiti dell'infezione da HCV, guarita grazie alle terapie cui la perizianda dichiara di essersi sottoposta, può essere stimato attorno al 6 – 7%";*
9. Ciò premesso, in ordine ai criteri di liquidazione del danno biologico, si richiama quanto previsto dall'art. 7 comma 4° Legge 8 marzo 2017 n.24 che richiama la disciplina di cui agli artt. 138, 139 del Codice Delle Assicurazioni Private;
10. Nella specie, ai sensi dell'art. 139 d. lvo. 209/2005 – *"danno biologico per lesioni di lieve entità"* – il danno viene liquidato in base alla tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra uno ed il nove per cento, aggiornata con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri ivi indicati;
11. considerato che la ricorrente, n. a *CP_1* il [redacted] aveva già compiuto nella primavera dell'anno 2014 (allorquando ha contratto l'infezione) 66 anni, avuto riguardo alla tabella approvata per l'anno 2014, alla data del fatto, il danno alla salute viene così quantificato, tenuto conto che, per ogni giorno di invalidità temporanea al 100%, era prevista la liquidazione di euro 46,63:

- I.P. = euro 6.733,40
- I.T.T. 100% = gg.6 = euro 278,58
- I.T.P. al 50%= gg. 15 = euro 348,23
- I.T.P. al 15% = 180 gg. = euro 1.253,61

TOTALE euro 8.613,82, calcolato all'anno 2014.

12. Trattandosi di debito di valore, su tale importo, liquidato in linea capitale, anno per anno rivalutato secondo l'ISTAT, vanno computato gli interessi nella misura legale dal 10.5.2014 (data di riscontro della patologia) sino alla data odierna (SS.UU. 1712/1995);
13. Pertanto, il danno non patrimoniale subito da *Parte_1* è pari, all'attualità, ad euro 9.021,02, di cui euro 191,85 per soli interessi;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-793

14. Con la presente liquidazione tale importo, da debito di valore diviene debito di valuta, tale che, dalla data odierna sino al giorno di effettivo soddisfo, decorrono i soli interessi nella misura legale;
15. A favore di *Parte_1*, va altresì liquidato il danno patrimoniale emergente, quantificato in euro 1.220,00, pari agli esborsi sostenuti, prima del giudizio, per le consulenze di parte redatte dal medico legale e dall'infettivologo incaricati da parte ricorrente – (cfr. doc. n. 9 allegato al ricorso);
16. In quanto debito di valore, detta somma di denaro, attualizzata al momento della presente decisione e maggiorata degli interessi compensativi, a fare tempo dalla data degli esborsi del 28.7.2016, risulta pari ad euro 1.264,81 (di cui euro 11,87 per soli interessi);
17. Aggiungendosi la spesa di euro 82.00, sostenuta dalla danneggiata in corso di causa per l'esame specialistico prescritto dal CTU, il danno patrimoniale emergente risulta, all'attualità, pari ad euro 1.346,81;
18. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito da *Parte_1* in conseguenza dei fatti per cui è causa, è pari a complessivi euro 10.367,83, all'attualità, oltre ai soli interessi ulteriormente maturandi nella misura legale dalla data odierna al saldo;
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M.55/2014; lo scaglione di riferimento è quello fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00;
20. Le spese di CTU e di CTP – queste ultime ritenute utili e congrue al fine della difesa tecnica in giudizio[2] - vengono poste in via definitiva a carico di *Controparte_1* *[...]* con diritto alla ripetizione di quanto già anticipato – (cfr. doc. nn. 10, 11, 15, 16 ricorrente).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. Manuela Cortelloni, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza eccezione e difesa respinta o assorbita, così dispone:

1. Accoglie la domanda proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l' *Controparte_1* al risarcimento dei danni subiti che liquida in complessivi euro 10.367,83, oltre ai soli interessi ulteriormente maturandi nella misura legale dalla data odierna al saldo;

[2] cfr. Cass. Civ. sentenza n.84/2013: *"Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue"*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-793

2. Dichiara tenuta e condanna l' *Controparte_1* alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.520,00 per esborsi ed in euro 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di *Controparte_1* *[...]* con diritto di *Parte_1* alla ripetizione di quanto anticipato.

Così deciso in Modena, in data 9 settembre 2019

IL GIUDICE

Dott. Manuela Cortelloni

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-793